

Statuto  
Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli  
GMBV

**(approvati il 16.03.2007)**

# STATUTO

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Costituzione, nome e sede**

- 1 È costituito a Giubiasco, il **Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli (GMBV)** ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- 2 La sede amministrativa del **GMBV** è di norma il luogo di domicilio del presidente in carica.

### **Art. 2 Scopi e compiti**

- 1 Il **GMBV** persegue, senza fini di lucro, i seguenti scopi:
  - diffondere la ricerca e le conoscenze della micologia e delle scienze affini;
  - prevenire incidenti legati al consumo di specie fungine tossiche o avariate;
  - divulgare le conoscenze micologiche tramite mostre, conferenze, seminari, giornate di studio, dibattiti, convegni, coinvolgendo anche le scuole;
  - stabilire contatti con altre associazioni micologiche o naturalistiche;
  - stabilire contatti con enti privati e pubblici, in particolare con il Museo di storia naturale;
  - collaborare con l'Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi (VAPKO);
  - promuovere un sempre più consapevole rispetto per la natura, anche al di fuori delle strutture stesse del **GMBV**;
  - assicurare la formazione continua dei propri controllori di funghi.

## **ADESIONI**

### **Art. 3 Premessa**

- 1 Il **GMBV** associa chiunque abbia interesse alla micologia, alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico e ambientale regionale.

### **Art. 4 Soci**

- 1 I soci si suddividono in:
  - sostenitori: persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti pubblici che contribuiscono allo sviluppo del **GMBV** con aiuti finanziari spontanei;
  - attivi: coloro che pagano la quota sociale annuale;
  - onorari: nominati dall'assemblea su proposta del comitato.
- 2 Non sono ammesse affiliazioni inferiori a un anno.

## **Art. 5 Diritti dei soci**

- 1 I soci in regola con la quota sociale e i soci onorari possono partecipare all'assemblea con diritto di parola, di informazione e di voto.
- 2 Essi hanno altresì il diritto di inoltrare proposte all'attenzione dell'assemblea. Queste ultime devono pervenire per iscritto al presidente al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea e potranno essere inserite nell'ordine del giorno assembleare.
- 3 Partecipare alle attività proposte dal **GMBV**.

## **Art. 6 Doveri dei soci**

- 1 Ogni socio ha il dovere di impegnarsi a perseguire gli scopi e le finalità del **GMBV**, nonché di rispettare le norme emanate dai competenti organi sociali.
- 2 Il socio è tenuto a versare la quota annuale.

## **Art. 7 Perdita della qualifica di socio**

- 1 Il socio che non versa la quota sociale per 2 anni consecutivi perde automaticamente il diritto di appartenenza.
- 2 L'assemblea, su proposta del comitato, può espellere un socio. Le ragioni di tale decisione devono essere motivate e verbalizzate.
- 3 Per decesso.
- 4 Per dimissioni scritte presentate al comitato.

## **Art. 8 Soci onorari**

- 1 Soci particolarmente meritevoli o persone estranee al **GMBV**, che hanno operato in modo importante alla sua crescita, possono essere nominati soci onorari.
- 2 I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri, fatta eccezione dell'art. 9 cpv. 2, degli altri soci.

## **QUOTA SOCIALE**

### **Art. 9 Quota sociale**

- 1 La quota sociale è fissata annualmente dall'assemblea su proposta del comitato.
- 2 I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.
- 3 La quota sociale è riscossa entro la data stabilita dal comitato.

## **ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 10 Organi**

- 1 Gli organi del **GMBV** sono:
  - l'assemblea sociale;
  - il comitato;
  - la commissione scientifica;
  - la commissione tecnica;
  - l'ufficio di revisione.

### **Art. 11 Disposizioni generali**

- 1 I membri di comitato e dell'ufficio di revisione sono nominati dall'assemblea.
- 2 Il periodo di nomina per i membri di cui al cpv. 1 è di 2 anni. È valida la rielezione.
- 3 In caso di impedimento del presidente, l'assemblea, il comitato, la commissione scientifica e la commissione tecnica sono diretti dai rispettivi vicepresidenti.
- 4 Le nomine e le votazioni hanno luogo per alzata di mano, a meno che un terzo dei votanti non richieda il voto segreto.
- 5 Il suffragio è dato dalla maggioranza dei voti. In caso di parità il voto decisivo spetta al presidente o a chi ne fa le veci.

### **Art. 12 Assemblea**

- 1 L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo trimestre di ogni anno. La convocazione deve essere inviata ai soci al più tardi 15 giorni prima della data fissata. Essa è diretta dal presidente o da chi ne fa le veci; negli anni di nomina è invece presieduta da un presidente di sala eletto tra i soci presenti, fino alla nomina del nuovo presidente.
- 2 L'assemblea ordinaria elegge il presidente e altri otto membri di comitato.
- 3 L'assemblea ordinaria elegge due membri dell'ufficio di revisione e un sostituto. Il loro mandato dura due anni e non possono essere rieletti nei due anni successivi.
- 4 L'assemblea ordinaria si pronuncia principalmente in merito a:
  - l'approvazione del verbale della precedente assemblea;
  - l'approvazione del rapporto annuale del presidente e del presidente della commissione scientifica;
  - l'approvazione del rapporto del cassiere e dell'ufficio di revisione;
  - lo scarico del comitato e dell'ufficio di revisione;
  - l'ammontare della quota sociale;
  - il preventivo e il consuntivo;
  - le proposte del comitato;
  - le proposte dei soci;
  - le nomine del presidente, dei membri del comitato e dei soci onorari;
  - la modifica degli statuti;

- l'accettazione di eventuali lasciti o donazioni.
- 5 L'accettazione di nuove norme o di una revisione degli statuti deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei votanti. I membri sono invitati a inoltrare eventuali proposte per iscritto (art. 5 cpv. 2).
- 6 In caso di elezioni, al primo turno è richiesta la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza relativa. In quest'ultimo caso, solo i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti sono eleggibili. In caso di parità dei voti, sarà effettuato un sorteggio.
- 7 L'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato oppure su richiesta scritta firmata da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso, il comitato è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La convocazione deve essere accompagnata da un ordine del giorno particolareggiato.
- 8 L'assemblea straordinaria per decretare lo scioglimento del **GMBV** deve essere convocata appositamente.

### **Art. 13 Il comitato**

- 1 Il comitato può decidere solo in presenza della metà più uno dei suoi membri.
- 2 Il comitato è convocato dal presidente per comprovata necessità o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno quattro volte all'anno.
- 3 Le cariche in seno al comitato vengono distribuite nel seguente modo e sono cumulabili:
  - presidente (nominato dall'assemblea);
  - vice presidente;
  - segretario;
  - cassiere;
  - presidente della commissione scientifica;
  - presidente della commissione tecnica;
  - bibliotecario;
  - due membri.
- 4 I compiti del comitato sono prevalentemente i seguenti:
  - trattare gli affari correnti;
  - organizzare l'assemblea e metterne in atto le decisioni;
  - elaborare il regolamento che fissa le indennità e i rimborsi delle spese;
  - redigere la lista dei compiti e delle responsabilità dei singoli membri;
  - regolamentare l'uso della biblioteca e delle attrezzature tecniche;
  - nominare commissioni permanenti o temporanee e conferire incarichi speciali, dettandone le direttive;
  - nominare i membri della commissione scientifica;
  - nominare i membri della commissione tecnica.
- 5 I membri del comitato hanno il dovere di partecipare regolarmente alle sedute e di cooperare attivamente. In caso di impedimento è necessaria una giustificazione.

- 6 Il **GMBV** è vincolato verso terzi dalla firma del presidente o del vice presidente unitamente a quella del segretario o del cassiere.
- 7 Dichiarazioni agli organi d'informazione, a nome del **GMBV**, possono essere rilasciate solo dal presidente del **GMBV** e della commissione scientifica, se possibile previo accordo del comitato.
- 8 Le pubblicazioni scientifiche così come gli articoli allestiti per la stampa scritta, che coinvolgono il **GMBV**, devono essere sottoposti al presidente della commissione scientifica prima di essere pubblicati.
- 9 Il comitato può dotarsi, se ritiene opportuno, di un regolamento interno.

#### **Art. 14 La commissione scientifica**

- 1 La commissione scientifica (CS) è composta da almeno tre membri eletti dal comitato, con funzioni di presidente, di vice presidente e di segretario.
- 2 Le persone che hanno conseguito l'attestato di micologo (VAPKO) entrano nella CS su proposta del comitato.
- 3 Soci particolarmente motivati nello studio dei funghi o a scienze legate ad essi possono entrare nella CS su proposta del comitato.
- 4 La CS ha il compito di organizzare, coordinare e sovrintendere all'attività scientifica del **GMBV**.
- 5 La CS si riunisce almeno due volte all'anno. I suoi membri hanno il dovere di partecipare regolarmente alle sedute e di cooperare alle attività. In caso di impedimento è necessaria una giustificazione.
- 6 La CS può dotarsi di un regolamento interno, approvato dal comitato.

#### **Art. 15 La commissione tecnica**

- 1 La commissione tecnica (CT) è composta dal presidente e da un minimo di due membri nominati dal comitato.
- 2 La CT si occupa dell'acquisto e della manutenzione del materiale di consumo, del mobilio e delle attrezzature della sede così come dell'ordine e la pulizia.
- 3 La CT organizza l'allestimento delle manifestazioni.

#### **Art. 16 L'ufficio di revisione**

- 1 L'ufficio di revisione esamina i conti del **GMBV** e redige in merito un rapporto scritto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il cassiere dovrà presentare i conti all'ufficio di revisione almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria.
- 2 I membri e il sostituto devono essere persone indipendenti rispetto agli organi direttivi del **GMBV**.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 Anno sociale**

- 1 L'anno sociale decorre dal 1. gennaio al 31 dicembre.

### **Art. 18 Gratuità delle cariche**

- 1 Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono svolti gratuitamente. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal comitato, per necessità di rappresentanza o quelle sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati.

### **Art. 19 Responsabilità**

- 1 Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione.
- 2 Il socio, all'atto dell'iscrizione, esenta il **GMBV** e i relativi organi da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni che dovessero verificarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
- 3 La cernita dei funghi a scopo alimentare non rientra nelle finalità dell'associazione, è fatto assoluto divieto ai soci di esercitare attività di consulenza micologica a nome del **GMBV**, che pertanto non potrà essere ritenuto responsabile per le eventuali conseguenze derivanti da errati giudizi sulla commestibilità di materiale fungino; responsabilità che ricadranno su chi li ha espressi.
- 4 Qualora dovesse rendersi necessaria tale attività di consulenza, questa potrà essere svolta solo da micologi in possesso dell'attestato VAPKO.

### **Art. 20 Norma transitoria**

- 1 Inizialmente il presidente della CS può delegare a un altro membro l'appartenenza al comitato.

### **Art. 21 Scioglimento dell'associazione**

- 1 Lo scioglimento del **GMBV** è autorizzato soltanto se richiesto da due terzi dei votanti presenti all'assemblea straordinaria. A questa assemblea devono essere presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In caso di non raggiungimento del quorum, l'inizio dell'assemblea straordinaria viene posticipato di mezz'ora e quest'ultima può deliberare qualunque sia il numero dei partecipanti (vedi anche Art. 12 cpv. 7 e 8).
- 2 In caso di scioglimento, l'assemblea deciderà la destinazione del patrimonio, che dovrà in ogni caso essere devoluto ad associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli del **GMBV**. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.

## **Art. 22 Regolamento**

- 1 Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto viene fatto riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico e specificatamente al Codice Civile Svizzero.

## **Art. 23 Entrata in vigore**

- 1 Questi statuti sono stati accettati nel corso dell'assemblea costitutiva del **GMBV** in data 16 marzo 2007 ed entrano immediatamente in vigore.

### **GMBV Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli**

Il Presidente:

La Segretaria:

Sacha Melera

Carla Tognola

È firmato in originale dai soci:

Fausto Beretta

Mauro Bordoni

Antonio Codoni

Matteo D'Antino

Gianfelice Lucchini

Giorgio Manni

Eli Mordasini

Marco Nicolis

Salvatore Sergi

Loris Sonzogni